

ALLEGATO 4) al Regolamento per i procedimenti disciplinari per i dipendenti del Comune di San Vincenzo

## Termini dei procedimenti disciplinari

### **RIMPROVERO VERBALE**

Il dirigente responsabile della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

### **DAL RIMPROVERO SCRITTO ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI**

Il dirigente responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, anche in comando o fuori ruolo, quando ha segnalazione di comportamenti punibili con tali sanzioni, entro 5 giorni dalla notizia del fatto o dal momento in cui ne ha piena conoscenza contesta per iscritto l'addebito al dipendente entro e non oltre 20 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti ad esso trasmessi o dalla data nella quale ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione) e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Dopo l'eventuale ulteriore istruttoria, il Dirigente. conclude il procedimento entro 60 giorni dalla contestazione di addebito con l'atto di archiviazione o irrogazione della sanzione.

### **DALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE OLTRE I 10 GIORNI FINO AL LICENZIAMENTO**

Il dirigente responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, anche in comando o fuori ruolo, se la sanzione da applicare è più grave di quelle del precedente paragrafo, entro 5 giorni dalla notizia del fatto o dal momento in cui è terminato il pieno accertamento, trasmette gli atti all'U.P.D., dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Il responsabile U.P.D. contesta per iscritto l'addebito al dipendente entro e non oltre 40 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti ad esso trasmessi o dalla data nella quale ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione) e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale, con un preavviso di almeno 20 giorni. Dopo l'eventuale ulteriore istruttoria, l'U.P.D. conclude il procedimento entro 120 giorni dalla notizia dell'illecito con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, salva l'eventuale sospensione per procedimento penale (art. 55ter comma 1).

Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ovvero dalla data nella quale l'U.P.D. ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

La violazione dei termini soprariportati comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare o, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.